

COMUNE DI QUINTANO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Aliquota e detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale
- Art. 11 - Esenzioni
- Art. 12 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 13 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 14 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 15 - Versamenti e dichiarazioni
- Art. 16 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 17 - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 18 - Rimborsi e compensazione
- Art. 19 - Attività di recupero
- Art. 20 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 21 - Differimento dei versamenti
- Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Rinvio alla normativa generale
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e tenuto conto delle modificazioni introdotte dall'articolo 4, del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, e delle precisazioni contenute nella circolare n. 3/DF del 18.05.2012, emanata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati e aree

1. Presupposto d'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui lo stesso è comunque utilizzato;
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ("coniuge separato"), si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Sono soggetti passivi anche i possessori di immobili, di cui al precedente periodo, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetti passivi sono, rispettivamente, il concessionario e il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune medesimo.

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non modificano la quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 5 - Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE (Legge 662/96 – art. 3 c. 48 e 51)	MOLTIPLICATORE IMU
A Abitazioni e pertinenze	5%	160
A/10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C/1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C/2 C/6 C/7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C/3 C/4 C/5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D ad esclusione della categoria D/5 (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dall'01.01.2013
D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri del comma 2 art. 5 del D.Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.000 e 15.500 euro;
 - b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.500 e 25.500 euro;
 - c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25.500 e 32.000 euro;

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale deliberazione deve essere, poi, approvata quale allegato al bilancio di previsione. In alternativa il Consiglio comunale può determinare, con propria deliberazione, le indicate zone e valori.

Art. 6 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Dpr n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Hanno diritto alla riduzione alla metà anche i fabbricati che presentano caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione: degrado fisico del fabbricato, implicante pericoli per l'incolumità degli occupanti.

L'inagibilità, l'inabitabilità o la fatiscenza dei locali devono essere accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate. Alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione.

Nei casi previsti dal comma 6, articolo 5, del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

4. L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il comune, di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.
6. Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento a favore:
 - degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 - degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
7. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, è possibile ridurre l'aliquota fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione, purché gli stessi non siano locati. Tale riduzione, in ogni caso, può essere applicata per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.
8. Allo Stato compete la metà della imposta versata da calcolarsi con l'aliquota del 0,38 per cento su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (box auto, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita deliberazione, di cui all'articolo 7. Per l'anno 2012, l'acconto si calcola applicando le aliquote e la detrazione di legge. Le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le seguenti unità immobiliari:

- a) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 11 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 12 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

- 1. Ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011, che richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali.
- 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, che abbiano comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Art. 13 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

- 1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504¹, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

¹ i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 14 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti e contestuali condizioni:
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 -Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 30.11.2012, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Solo a partire dal 1° dicembre 2012 sarà possibile effettuare il versamento tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, che sarà approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
3. Per il solo anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 18 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione fissate nell'articolo 13 del D.L. 201/2011. La seconda rata è versata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune. Per le abitazioni principali, il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti il 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre. La prima e la seconda rata sono pari ciascuna a un terzo dell'imposta dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta e' corrisposta con le modalità stabilite dal Comune.
6. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 16 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 17 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 16, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 5,00.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 19- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00.

Art. 20 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato effettivamente a tale attività.

Art. 21 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, verificata e valutata dai competenti Uffici, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. I competenti Uffici hanno il potere, al fine di verificare e dichiarare la sussistenza della situazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, di effettuare qualsivoglia tipologia di indagine, finalizzata alla predetta verifica.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 23 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 24 – Rinvio alla normativa generale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina legislativa in materia.
2. Parimenti si rinvia e trova immediata applicazione la disciplina legislativa esistente e successiva se derogante o contraria rispetto alle prescrizioni regolamentari, in base al principio che il regolamento, in quanto fonte secondaria, è subordinato alla disciplina legislativa, quale fonte primaria.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

IL SINDACO (Zecchini Emi)



IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL. (Faiello Dott. Marcello)

